

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 (*Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali*).

Commi 1 e 2

Il **comma 1** sostituisce l'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale;

In particolare, è prevista l'estensione delle agevolazioni alle seguenti attività economiche:

- 205102 Fabbricazione di articoli esplosivi
- 477835 Commercio al dettaglio di bomboniere
- 493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
- 503000 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
- 522130 Gestione di stazioni per autobus
- 522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
- 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
- 742011 Attività di fotoreporter
- 742019 Altre attività di riprese fotografiche
- 743000 Traduzione e interpretariato
- 855100 Corsi sportivi e ricreativi
- 855201 Corsi di danza
- 910100 Attività di biblioteche e archivi
- 910200 Attività di musei
- 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 931992 Attività delle guide alpine
- 960110 Attività delle lavanderie industriali

Il comma 2 riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (c.d. zone arancioni e rosse) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, aumentando di un ulteriore 50% la quota indicata nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 137 del 2020.

Pertanto, al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'estensione e dalla rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, è stata adottata la stessa metodologia applicata in tale occasione.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO di cui ai precedenti punti a) e b).

In particolare:

- con riferimento al punto a), sono stati considerati solo i codici ATECO aggiunti alla tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per tutto il territorio nazionale;
- con riferimento al punto b), sono stati considerati solo i codici ATECO ivi indicati, per le regioni CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA (zone "rosse"), PUGLIA e SICILIA (zone "arancioni").

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame.

REGIONE	Estensione contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 ad altri codici ATECO	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
TUTTE	74.166	253 (A)

REGIONE	Incremento contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 (BAR e ALBERGHI +50%)	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
CALABRIA	6.214	17
LOMBARDIA	33.018	102
PIEMONTE	12.855	31
VALLE D'AOSTA	614	3
PUGLIA	13.368	34
SICILIA	13.254	37
Totale	79.323	224 (B)

TOTALE COMPLESSIVO	153.489	477 (A)+(B)
---------------------------	----------------	--------------------

Al **comma 1**, la sostituzione dell'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, determina altresì l'estensione della platea dei soggetti beneficiari delle seguenti disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020:

- ART. 8. (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda);
- ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)
- ART. 13 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Per quanto concerne il **credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8 d.l. 137/2020), l'agevolazione è prevista per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; sono stati stimati effetti negativi pari a circa **15,3 milioni di euro**.

La perdita di gettito derivante dall'**esenzione della seconda rata dell'IMU 2020** (art. 9 d.l. 137/2020) per le attività sopra elencate è pari a circa **15,7 milioni di euro** (di cui 4,6 mln di euro IMU Stato e 11,1 mln di euro IMU comune).

Per quanto concerne la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (ART. 13 d.l. 137/2020) si rinvia agli effetti considerati nell'ambito della relazione tecnica all'articolo 11.

Al **comma 3**, si prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. la disposizione determina un risparmio di spesa di 50 milioni di euro nell'anno 2020.

I **commi 4 e 5** riconoscono nell'anno 2021, nel **limite di spesa di 280 milioni di euro**, un contributo a fondo perduto agli operatori con sede nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Il contributo a fondo perduto di cui trattasi sarà erogato ai beneficiari, secondo le modalità disciplinate dal previsto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del predetto limite di spesa complessivo.

Agli oneri derivanti dai **commi 1, 2 e 4**, valutati in **508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021**, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per **458 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021**, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Art. 2 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020).

La disposizione in esame, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:

- hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 richiamato dalla disposizione in esame;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato Allegato 2.

Pertanto, per stimare gli oneri finanziari derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto introdotto dalla disposizione in esame, per analogia è stata adottata la stessa metodologia applicata per la stima degli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti localizzati nei territori interessati (CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA) che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO indicati nell'Allegato 2.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

REGIONE	Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse)	
	N. soggetti	Importo (milioni di euro)
CALABRIA	11.570	73
LOMBARDIA	43.246	333
PIEMONTE	22.749	153
VALLE D'AOSTA	589	4
Totale	78.154	563

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati **563 milioni di euro per l'anno 2020**, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 3 (Controlli antimafia)

La disposizione estende l'applicazione del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 4 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono la loro attività produttiva nei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio in quanto caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, la possibilità di usufruire del credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, secondo le modalità già previste dall'art. 8 del D.L. 137/2020 e successive modifiche.

Le regioni interessate dalla norma sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Per le regioni Puglia e Sicilia sono rilevati esclusivamente i maggiori effetti relativi alle attività oggetto di restrizione (chiusura o limitazione) ex DL 137/2020.

Il credito spetta ai soggetti che svolgono una delle attività economiche soggette a restrizione in base a quanto previsto dal presente decreto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a condizione che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019.

Per la stima della perdita di gettito conseguente all'introduzione della norma, sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica. Essendo l'agevolazione diretta verso soggetti che sono tenuti alla sospensione o ad una forte limitazione della propria attività produttiva, è stata presa come riferimento, per ogni regione interessata dalla misura, la variazione del fatturato rilevata nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, periodo nel quale i soggetti interessati dalla norma sono stati sottoposti a chiusure o limitazioni comparabili a quelle previste dalla presente norma.

Per ciascuna regione interessata dalla norma, la stima complessiva risulta pari alla somma di due diverse componenti:

- la stima degli effetti finanziari derivanti dalla chiusura o limitazione delle attività previste dal presente decreto, che risulta pari a circa **125,4 milioni di euro**, così distribuiti:

<i>Regione</i>	<i>Credito d'imposta nuove attività chiuse o limitate (3 mesi)</i>
Calabria	6,0
Lombardia	93,1
Piemonte	25,5
Valle d'Aosta	0,8
Puglia	
Sicilia	
Totale generale	125,4

Importi in mln di euro

- la stima dei maggiori oneri finanziari rispetto a quelli già previsti nella relazione tecnica del DL 137/2020, art. 8, in considerazione della maggiore restrizione imposta ai soggetti che esercitano una delle attività economiche previste nell'allegato 1 del citato decreto e per le quali venivano imposte chiusure o limitazioni di orario di apertura. Sono stimati effetti negativi pari a circa **108,9 milioni di euro**, così distribuiti per regione:

<i>Regione</i>	<i>Credito d'imposta differenziale rispetto a DL 137/2020 (3 mesi)</i>
Calabria	4,2
Lombardia	60,6
Piemonte	19,5
Valle d'Aosta	0,9
Puglia	11,1
Sicilia	12,6
Totale generale	108,9

Importi in mln di euro

Complessivamente, si stima che la norma produca un effetto finanziario negativo pari a circa **234,3 milioni di euro per l'anno 2020**.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 5 (Cancellazione della seconda rata IMU)

La proposta in oggetto prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività sottoposte a chiusura a seguito del presente decreto, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione e che svolga l'attività nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

In particolare le regioni interessate dalla norma sono: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Al fine di valutare gli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nelle attività oggetto di restrizione, imputabili ai comuni delle regioni interessate dal provvedimento.

In base a tali premesse, considerando che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata, si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a **38,7 milioni di euro per il 2020 di cui 7,3 milioni a titolo di IMU quota Stato e 31,4 milioni a titolo di IMU quota comune.**

Di seguito la distribuzione nelle regioni interessate:

<i>Regione</i>	<i>Totale</i>	<i>di cui Stato</i>	<i>di cui Comune</i>
Calabria	2,7	0,2	2,5
Lombardia	26,0	5,5	20,5
Piemonte	9,6	1,6	8,0
Valle d'Aosta	0,4	0,0	0,4
Totale	38,7	7,3	31,4

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 6 (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

La disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono interessati dalla proroga i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA).

La proroga è limitata ai soli contribuenti che operano nei settori per cui è prevista la chiusura delle attività e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Sicilia) anche se abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento. I soggetti con calo superiore sono già contemplati da agevolazioni previste a legislazione vigente.

La disposizione si applica anche ai soggetti che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di

rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (così dette “zone arancioni”).

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto per i soggetti ISA, tenendo conto dei più recenti andamenti macroeconomici. Per il riconoscimento del calo di fatturato sono state utilizzate le informazioni disponibili dalla fatturazione elettronica. Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento genera un onere di 35,8 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Di seguito la tabella con la distribuzione per le regioni interessate:

Regioni	Stima II acconto (mln di euro)
Calabria	1,5
Lombardia	23,2
Piemonte	5,6
Valle D'Aosta	0,4
Puglia	3,0
Sicilia	2,1
Totale	35,8

importi in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 7 (Sospensione dei versamenti tributari)

La disposizione sospende i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- alle addizionali regionali e comunali;
- all'IVA.

La norma è rivolta ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone “rosse” e “arancioni” (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto legge e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta, ovvero che esercitano attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi saranno recuperati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Sulla base dei flussi mensili delle imposte interessate dalla sospensione e tenuto conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione, si stima un onere di **549 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella Tabella seguente.

	2020	2021
Ritenute	-264	264
Iva	-273	273
Addizionale regionale	-9	9
Addizionale comunale	-3	3
Totale	-549	549

Importi in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 8 (*Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee*)

Comma 1: Si chiarisce che, ai fini della classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020.

commi 2-4 si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto.

Le risorse del fondo saranno utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, si provvederà mediante le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 saranno conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

Comma 5. Si prevede inoltre, ai soli fini degli articoli 1 e 2, la possibilità di individuare, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori codici ATECO riferiti a quelli riportati negli **Allegati 1 e 2** al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e nel limite di spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2020**.

Comma 6: Si stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 9 (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

La disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che a seguito dell'emergenza Covid hanno sospeso le ordinarie attività assistenziali ordinarie, possano riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del suddetto budget assegnato per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività erogate nel corso dell'anno 2020, a seguito di apposita rendicontazione, sia di un contributo *à tantum* a ristoro dei soli costi fissi, anch'essi rendicontati. Tale disposizione si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

In tali termini, poiché il riconoscimento in favore delle strutture private opera nei limiti dei budget assegnati in fase di programmazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

Gli oneri per l'arruolamento di ulteriori 100 unità di personale sanitario militare in servizio a tempo determinato mediante una ferma della durata di un anno, pari a n. **30 ufficiali medici** (di cui n. **14** dell'Esercito italiano, n. **8** della Marina militare e n. **8** dell'Aeronautica militare, con il grado di tenente o corrispondente) e n. **70 sottufficiali infermieri** (di cui n. **30** dell'Esercito italiano, n. **20** della Marina militare e n. **20** dell'Aeronautica militare, con il grado di Maresciallo), incidenti **esclusivamente l'anno 2021**, sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente [Cfr.: **Tabella 1**, per la quota di personale dell'Esercito italiano; **Tabella 2**, per la quota di personale della Marina militare e la **Tabella 3**, per la quota di personale dell'Aeronautica militare]. In particolare, l'immissione in servizio è stata prevista per il **1° gennaio 2021**, pertanto i relativi oneri, complessivamente sono pari a euro **4.891.500,04** per l'anno 2021, prevedendosi la fine della ferma al 31 dicembre 2021.

TABELLA 1 [E.I]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	14	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	56.162,43 €							
Totale Onere Ufficiali	786.274,02 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	30							
Costo Medio Unitario	45.318,11 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	1.359.543,30 €							
Totale Onere complessivo	2.145.817,32 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELLA 2 [M.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	57.600,09 €							
Totale Onere Ufficiali	460.800,72 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	45.441,26 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	908.825,20 €							
Totale Onere complessivo	1.369.625,92 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELLA 3 [A.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	59.692,35 €							
Totale Onere Ufficiali	477.538,80 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	44.925,90 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	898.518,00 €							
Totale Onere complessivo	1.376.056,80 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relativamente al comma 5, trattandosi solo di una precisazione ordinamentale, la norma non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica al comma 2, lettera a) dell'articolo 2197-ter.1 del Codice dell'ordinamento militare (disposizione inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) consente solo di allargare il bacino dei potenziali candidati che possono partecipare al concorso per l'assunzione degli infermieri. Concorso, quest'ultimo che potrà essere bandito secondo gli ordinari volumi di reclutamento annuale delle Forze armate determinate a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 11 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive).

La proposta normativa prevede i seguenti interventi:

- sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 per i lavoratori privati per i settori di attività economica di cui all'allegato 1 su tutto il territorio nazionale (in aggiunta a quelli previsti dall'allegato 1 dell'articolo 13 del DL 137/2020), con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL;

- per i datori di lavoro privato nei settori di attività economica di cui all'allegato 2 che hanno la sede operativa nelle regioni Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D'Aosta, destinatari dei provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020;

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di competenza ottobre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici Ateco contenuti negli allegati 1 e 2.

Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%.

Si è tenuto conto del provvedimento di sospensione già operato per il mese di novembre 2020 dall'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Con riferimento ai diversi interventi si riportano i monti retributivi:

- 462,8 milioni di euro nel mese di novembre di cui 98,2 milioni nelle regioni del mezzogiorno;
- 234,2 milioni di euro nel mese di novembre di cui 9,5 milioni nelle regioni del mezzogiorno;

Gli effetti finanziari della sospensione dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020 sono riportati nella seguente tabella.

importi in milioni di euro
(risparmi - / oneri +)

Anno	Effetti finanziari
2020	+206
2021	-206

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 12 (Misure in materia di integrazione salariale)

La disposizione in esame al **comma 1** in sostituzione del comma 7 dell'art. 12 del dl 137/2012 prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e

successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

La disposizione in esame **al comma 2** stabilisce la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 12 del Dl n. 137/2020 anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 137/2020.

Per quanto riguarda quanto disposto **dal comma 1** si ipotizza che la platea interessata dalla proroga di un mese in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga). Ai fini della stima dell'onere derivante dal presente comma si utilizzano gli stessi parametri relativi agli importi medi di prestazione, coperture figurative, ore mensili fruita che verranno descritti più dettagliatamente per le definizioni delle platee interessate **dal comma 2**.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati **dal comma 2** della disposizione in esame si ritiene di dover aumentare le platee definite nella relazione tecnica relativa all'art. 12 di un ulteriore 3% tenendo conto, in base a quanto stabilito nella Circolare INPS 115/2020, che la percentuale è contenuta in quanto riferita alle assunzioni di lavoratori dal 13 luglio 2020 all'entrata in vigore del DL 137/2020. Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi.

Come già specificato nella Relazione tecnica all'art. 12 del DL 137/2020 si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, ivi illustrati

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 33.900 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 29.800 lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 18.300 lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati. Si ipotizza il riconoscimento di 6 settimane nel 2021.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) previste dalla norma in esame:

Misure in materia di integrazione salariale

Comma 1 - Anno 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	870	4	79,5	5,8	3,8	-0,4	-0,3	-0,7	-
Fondi di solidarietà	2.560	4	71,6	5,7	3,6	-1,0	-0,7	-1,7	0,1
Deroga	1.570	4	64,8	5,8	3,7	-0,6	-0,4	-1,0	-
Totale	5.000	4	70,8			- 2,0	- 1,4	- 3,4	0,1

Comma 2 - Anno 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	10.200	6	79,5	5,8	3,8	-6,6	-4,3	-10,9	0,5
Fondi di solidarietà	29.800	6	71,6	5,7	3,6	-17,0	-10,8	-27,8	1,2
Deroga	18.300	6	64,8	5,8	3,7	-9,6	-6,1	-15,7	0,7
Totale	58.300	6	70,8			- 33,2	- 21,2	- 54,4	2,4

Commi 1 e 2

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	11.070					-7,0	-4,6	-11,6	0,5
Fondi di solidarietà	32.360					-18,0	-11,5	-29,5	1,3
Deroga	19.870					-10,2	-6,5	-16,7	0,7
Totale (1)	63.300					- 35,2	- 22,6	- 57,8	2,5

Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione della contribuzione addizionale derivano effetti finanziari come sotto rappresentati.

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	maggiori entrate		
	contributive (contributo addizionale)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	2,5	0,0	2,5
2022		-1,0	-1,0
2023		0,4	0,4
2024			0,0

Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13 (Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)

Limitatamente alle Regioni e Province autonome di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 definite dal medesimo come “zone rosse” (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, purché alternativamente ad uno solo dei genitori, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Nel periodo di astensione dal lavoro, la norma in esame dispone la concessione di una indennità pari la 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio sopra citato si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le regioni definite Zona rossa di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia e la Calabria.

Il citato DPCM ha previsto, in queste Regioni, la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media a decorrere dal 6 novembre 2020 fino alla data di vigenza dello stesso (3 dicembre 2020).

La norma proposta prevede la concessione dell’indennità in esame **commisurata al 50% della retribuzione di riferimento**.

La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto relativi alla fruizione dei congedi Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori dipendenti di congedo Covid-19 sono stati circa 101.000; i richiedenti lavoratori dipendenti di bonus baby-sitter sono stati circa 170.300; il complesso rappresenta il 14,7% della popolazione 0-12;
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020 dei beneficiari dei congedi sopra citati è pari 73,7 euro;
- sono circa 314.300 (Classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di richiedenti il congedo in esame pari a 46.300. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

La retribuzione media giornaliera ponderata 2020 desunta dai dati INPS per le regioni suddette è risultata pari a 73,7 euro e ai fini delle coperture figurative l'aliquota contributiva IVS utilizzata è pari al 33%.

La durata della prestazione è stata ipotizzata pari a **18 giorni** calcolati come media ponderata dei giorni richiesti nelle regioni interessate per i congedi Covid-19 nei mesi scorsi.

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 52,1 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, di cui 31,4 milioni di euro per prestazione e 20,7 milioni di euro per copertura figurativa.

Comma 5 Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, la disposizione determina maggiori oneri pari a **2,4 milioni di euro per l'anno 2020**. La quantificazione dei costi - operata in termini compensativi - si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 12-13 anni nelle regioni riconosciute zone rosse con ordinanza del Ministro della salute ai sensi del DPCM 3/11/2020, dalla durata media nella fruizione del congedo.

All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 14 (Bonus baby-sitting)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente alla Regioni delle zone rosse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari e non è riconosciuto per prestazioni rese da familiari.

Il bonus è concesso, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le regioni definite Zona rossa di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Calabria.

Il citato DPCM ha previsto, in queste Regioni, la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media.

La norma proposta prevede la concessione di un bonus di **1.000 euro** per l'acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto relativi alla fruizione dei bonus baby-sitting Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori iscritti alla Gestione separata sono stati circa 13.300 mentre i richiedenti iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 24.900; i richiedenti di congedo covid-19 iscritti alla gestione separata sono stati circa 1.060 e quelli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 3.540; il complesso di tali beneficiari rappresenta il 2,3% della popolazione 0-12;
- sono circa 314.300 (Classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di beneficiari del Bonus in esame pari a 7.200. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori iscritti alle suddette gestioni di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 7,5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4

novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Art. 15 (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo straordinario, con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura.

ART. 16 (Rifinanziamento Caf)

Con il presente articolo si provvede al rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale CAF al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai medesimi centri di assistenza fiscale.

Relativamente all'aumento di risorse destinate al finanziamento dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale per le attività di rilascio dell'ISEE, si rappresenta che nel corso del 2019 sono state presentate attraverso i CAF circa 7,4 milioni di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE); nel 2020, alla data del 21 luglio erano già state presentate 6,6 milioni di DSU, pari a circa il 90 per cento quindi di quanto avvenuto nell'intero anno precedente. L'INPS ha rappresentato, che tale crescita del flusso di domande di rilascio dell'ISEE, in gran parte (90%) presentate attraverso i CAF, dovuta sostanzialmente agli effetti della pandemia e alle connesse misure, provocherà dalla seconda settimana di novembre, l'esaurimento di tutte le risorse a disposizione dell'Ente previdenziale a tali fini, con la conseguenza di dover disdettare la convenzione in corso con i CAF con grave pregiudizio per i cittadini più fragili tipicamente beneficiari di prestazioni sociali agevolate attraverso ISEE.

Al fine di impedire tale evenienza si autorizza l'istituto ad utilizzare risorse già destinate alla stipula di una convenzione con i CAF limitata alle attività connesse al reddito di emergenza ai sensi dell'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per la quota parte non utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Inoltre, viene autorizzata la spesa per ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 17 (Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

La sostituzione per effetto della presente disposizione della vigente versione degli allegati XLVII e XLVIII del d.lgs, n. 81 del 2008 con una nuova versione che ricalca fedelmente il contenuto degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE (stante la previsione dell'art. 2 della direttiva 2020/739/UE) non è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Benché vengano innalzate le misure e i livelli di contenimento dei laboratori in cui si trattano agenti biologici con diversi indici di rischio (il Sars-CoV-2 appartiene agli agenti con indice 3) le maggiori misure prescritte possono senz'altro essere assicurate senza spese aggiuntive nella misura in cui, rispetto al complesso degli interventi che già oggi devono essere assicurati, le stesse rivestono peso marginale e tale da far sì che alle stesse si possa far fronte con le risorse già attualmente disponibili.

ART. 18 (Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

Il comma 1, lett. a), della proposta in esame modifica l'articolo 42-bis del D.L. n. 104/2020 prevedendo che i versamenti tributari nonché contributivi in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, e nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto. Viene altresì previsto che la riduzione non si applica alle somme dovute a titolo di IVA e che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione si applica nel rispetto del limite del de minimis previsto dalle norme UE.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari per i versamenti tributari, sono stati stimati:

- a) versamenti riferiti ai tributi ancora da riscuotere nell'anno 2020, al netto dell'IVA, **per 2,5 milioni di euro**; conseguentemente l'abbattimento al 40% di quanto dovuto comporta una **perdita di 1,5 milioni di euro**.
- b) gli importi dovuti a seguito della precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017: sulla base delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate, i tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione risultano circa 14 milioni di euro (al netto degli importi dovuti a titolo di IVA). L'abbattimento del 60% del predetto importo determina una perdita di gettito di circa 8,4 milioni di euro.

Nel complesso quindi la perdita di gettito per i versamenti tributari, pregressi e correnti, ancora dovuti, risulta pari a **9,9 milioni di euro nel 2020**.

In relazione ai versamenti contributi si stima una perdita di gettito di 4,9 milioni di euro. Pertanto la disposizione in esame determina oneri finanziari complessivi per **14,8 milioni di euro nel 2020**.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 19 (Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

La disposizione prevede la proroga degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Trattasi di 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri. Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro **20.000.000**

Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento economico pro capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000,00	16.000.000,00
Infermieri	100	40.000,00	4.000.000,00
	Totale annuale		20.000.000,00

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art 20 (Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19)

La norma in questione consente ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi - Forma.Temp e FSBA- di utilizzare le somme stanziare dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge del 13 ottobre 2020, n. 12, a copertura delle prestazioni riconosciute successivamente al 12 luglio 2020, anche per le erogazioni effettuate anteriormente a questa data.

L'esigenza di tale contributo normativo scaturisce da una esplicita richiesta di FSBA che, con nota prot. n. 15624 del 06.11.2020, ha comunicato di poter garantire tutte le prestazioni di assegno ordinario Covid-19 del 2020, qualora autorizzato ad impiegare le risorse assegnate con il D.I. del 15.10.2020, prot. n. 17 del 16.10.2020, pari a complessivi 1.200.000.000, anche per le erogazioni anteriori al 13.07.2020.

In tal modo, si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 21 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura) commi 1 e 2

La disposizione riconosce agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del DL 137/2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto legge, il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di dicembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato 3;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di dicembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui ai punti 1 e 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni per il 2021

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Comma 3. dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del d.l. n. 137/2020 che aveva previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020, in favore di imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e per 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

ART. 22 (Quarta gamma)

La disposizione in oggetto è finalizzata a sostituire l'articolo 58-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevedeva l'istituzione di un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria stabilita nel limite di 20 milioni di euro nell'anno 2020.

Il sostegno alle organizzazioni dei produttori di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, - come disciplinati dalla legge 13 maggio 2011, n. 77 - e di prima gamma evoluta, si rende necessario a seguito della crisi di mercato dovuta allo stato emergenziale determinato dal virus Covid-19 e specialmente, per le difficoltà di accesso ai canali dell'Ho.re.ca che orientano in larga parte la previsione dell'offerta,

Pertanto, stanti le predette difficoltà economiche e di mercato attraversate dal settore dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, si ritiene utile modificare la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione, prevedendo la concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni volto a al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il contributo è concesso, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150

Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa Di 100 milioni di euro, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Lo stanziamento complessivo della misura è stabilito nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene confermato lo stanziamento già previsto dal vigente articolo 58-bis, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104,

ART. 23 (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di epidemia da COVID-19, intervenendo sull'attività giurisdizionale nel grado di appello, al fine di smaltire comunque il lavoro ed evitare un accumulo di procedimenti che contribuirebbe a creare arretrato, ma consentendo ugualmente l'ordinario espletamento delle udienze evitando però affollamenti e limitando i rischi di possibili contagi. Nel contempo, con la disposizione si agevolano le procedure di deposito, comunicazione e notificazione degli atti, attività che verranno compite attraverso i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria già dispone e che consente di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie per limitare al massimo i rischi di contagio da COVID-19.

In particolare, con la norma de qua si interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nei giudizi penali di appello nell'attuale stato emergenziale epidemiologico, definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte, che verranno attuate dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, ad eccezione dei procedimenti nei quali l'udienza in giudizio d'appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La proposta normativa prevede, infatti, che la corte d'appello, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti, proceda in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, secondo le modalità stabilite dall'articolo 23, comma 9 del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137, ovvero mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ad eccezione delle richieste di discussione orale proposte da una delle parti private o dal pubblico ministero o della manifestazione di volontà a comparire da parte dell'imputato. Si rappresenta, inoltre, che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

La modifica introdotta s'inserisce in un più ampio progetto organizzativo – gestionale, teso a realizzare contemporaneamente obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di benessere per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti civili e penali attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da Covid 19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale evitando così di creare affollamenti e lunghe copresenze nelle aule di udienza, sia in termini di certezza del diritto

attraverso strumenti processuali idonei a garantire comunque l'esercizio dell'attività giurisdizionale, senza produrre un ulteriore gravoso arretrato per il sistema giustizia, assicurando lo svolgimento del servizio giustizia attraverso la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate.

Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.

ART. 24 (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Comma 1-3 Le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di epidemia da COVID-19, sospendendo - nel periodo che va alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 - i giudizi penali in caso di udienze in cui devono comparire perché citati ai fini dell'acquisizione della prova testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimento connesso che non possano partecipare all'udienza perché sottoposti a restrizioni dei movimenti imposte dalle misure legislative in atto, disposte proprio per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 su tutto il territorio nazionale: limitazioni determinate dalla quarantena o dall'isolamento fiduciario cui sono assoggettati o dalle misure urgenti previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Si interviene, di conseguenza, anche sul decorso della prescrizione e sui termini di custodia cautelare che rimangono sospesi per un periodo di tempo pari a quello stabilito per il correlato giudizio penale.

Si precisa, inoltre, che nei casi sopra indicati, il differimento dell'udienza non potrà avvenire oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione della limitazione agli spostamenti dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata stabiliti per la custodia cautelare. I periodi di sospensione di cui si è detto sopra non devono essere computati nei termini di durata massima stabiliti dall'articolo 304, comma 6 c.p.p..

Tale previsione è mutuata dalla disciplina già dettata dal codice penale e codice di procedura penale per il caso di impedimento del difensore o dell'imputato, mantenendo altresì invariati i limiti imposti dagli articoli 159 c.p. e 304 c.p.p. relativi al rinvio delle udienze e della durata complessiva della custodia cautelare.

Si assicura che, stante la natura procedurale della norma, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rappresenta, infatti, che l'intervento in esame intende salvaguardare l'accertamento processuale dal rischio di estinzione del reato per prescrizione ed evitare il decorso dei termini massimi di custodia cautelari degli imputati, facendo in modo che il giudizio non subisca battute d'arresto nella attività istruttoria a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla normativa dettata in questa fase emergenziale, che rendono impossibile acquisire una prova cui debba partecipare una persona sia essa testimone, consulente tecnico, perito o imputato in un procedimento connesso.

Comma 4 prevede analoga sospensione per i termini previsti per la decisione del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, considerato che a detto procedimento è già previsto che si applichino le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili. La disposizione, di carattere procedurale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25 (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

comma 1. La proposta normativa interviene sull'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla procedura di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali e degli esami orali programmati, rispettivamente del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, eliminando il termine che consentiva, fino al 30 settembre 2020, la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza così come stabilito dall'articolo 247, comma 3 del predetto D.L. 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni ai sensi del comma 7 del succitato articolo.

La modifica introdotta, nell'attuale gestione emergenziale stabilendo la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate realizza due distinti obiettivi: evita di esporre i soggetti coinvolti a rischi di contagio e al tempo stesso garantisce il completamento delle procedure già avviate, anche attraverso modalità di connessione da remoto per la correzione delle prove scritte e per lo svolgimento delle prove orali.

Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

commi 2-5 si interviene sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, prevedendo la possibilità di svolgimento con modalità telematiche da remoto, nel rispetto comunque, dei

principi di libertà e segretezza del voto espresso da ciascuno e, secondo un regolamento che verrà adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora, invece, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia in corso lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali o nazionali in forma assembleare, il predetto Consiglio ne disporrà il differimento per un termine non superiore a 90 giorni. La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini e collegi professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio o collegio dell'ordine interessato.

Art. 26 (Differimento entrata in vigore class-action)

L'intervento normativo in esame intende proseguire sul solco già tracciato dall'articolo 8 del decreto legge 162/2019, modificando ulteriormente il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 aprile 2019, n. 31 che riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Nella specie, si prevede la sostituzione delle parole "diciannove mesi" con quelle "venticinque mesi", intendendo in tal modo posticipare l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe.

Tale proroga si rende necessaria al fine di consentire all'amministrazione giudiziaria di adeguare i sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, necessarie per l'avvio della nuova procedura che risulta essere totalmente informatizzata. Alla luce del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che condiziona l'utilizzo effettivo dell'istituto dell'azione di classe nella nuova veste telematica.

Si segnala che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale. Dal punto di vista finanziario, infatti, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'utilizzo dell'istituto in esame, pertanto gli eventuali adempimenti saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 27 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

Per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico locale e regionale, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, la gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19, il comma 2 incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene anche previsto l'allungamento al 31 gennaio 2021 dell'orizzonte temporale per il quale si provvede al riconoscimento del ristoro della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, alla luce della proroga dello stato di emergenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 ottobre 2020.

Viene previsto, inoltre, che le predette risorse possano essere utilizzate, nel limite di 100 milioni di euro, anche per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, ove i predetti servizi nel periodo antecedente tale emergenza abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, si provvede, ai sensi del comma 3, alla definizione - per 100 milioni - delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi nonché - per i restanti 200 milioni di euro - alla individuazione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per la compensazione dei minori ricavi, tenendo conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto interministeriale 11 agosto 2020, n. 340.

La disposizione in esame comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 300 milioni di euro nell'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 28 (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

Comma 1. Analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dall'articolo 17, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la disposizione consente alla Società Sport e Salute s.p.a. di utilizzare, anche per l'indennità di novembre 2020, il medesimo criterio interpretativo per i soggetti cui non è stato potuto rinnovare il contratto a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 17, dai commi 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, pertanto, sono da considerarsi cessati, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato e la medesima norma interpretativa non ha comportato l'allargamento della platea in occasione dell'erogazione dei compensi ai collaboratori sportivi per il mese di giugno che si è attestata a circa 146.000 unità.

Comma 2

La norma si rende necessaria per autorizzare Sport e Salute s.p.a. ad utilizzare gli eventuali residui inutilizzati dei precedenti trasferimenti di risorse per l'erogazione della indennità riferita al mese di novembre 2020.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato

ART. 29 (Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 218-bis ha autorizzato in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, è stato istituito un ulteriore fondo per i medesimi beneficiari, ovvero, l'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, che sempre al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni

di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Le due dotazioni provvedono ad erogare risorse ai medesimi beneficiari e per le medesime finalità, ma la previsione da fonti normative diverse causa la duplicazione delle procedure ed incide negativamente sulla tempestività con cui si intende rispondere alle urgenti necessità dei destinatari.

La disposizione in esame si rende pertanto necessaria affinché le risorse previste dall'art. 218-bis del DL. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, pari a € 30 milioni e le risorse di cui all'art. 3 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, pari a € 50 milioni, siano destinate unitariamente al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche per far fronte alla crisi economica stesse determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine si prevede che le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche".

La disposizione, permettendo di procedere all'emanazione di un unico atto dell'autorità governativa delegata in materia di sport per delineare i criteri di ripartizione delle risorse, essendo la finalizzazione delle stesse già definita per norma, assicura una più tempestiva e lineare gestione dei procedimenti, una maggiore efficienza dal punto di vista amministrativo-contabile, grazie alla confluenza delle risorse in un unico capitolo di bilancio, nonché una semplificazione delle modalità di accesso per i potenziali destinatari delle misure di sostegno.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato in quanto si limita a disciplinare l'utilizzo di risorse nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risorse già stanziare per le medesime finalità dall'art. 218-bis del DL. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 3 del DL 28 ottobre 2020, n. 137.

ART. 30 (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La norma si inserisce nel quadro delle disposizioni dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare aggiunge un comma 16-bis all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, delineando specifici obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all'elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. I dati considerati sono quelli che rilevano in base ai parametri e criteri di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e risultano funzionali alla individuazione degli scenari di cui al documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. In particolare i dati monitorati, elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, e sentito il Comitato tecnico scientifico, rappresentano il presupposto per l'adozione delle ordinanze del Ministro della salute, di cui si chiarisce il preciso iter procedimentale, e che individuano le regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui si applicano misure di contenimento, individuate dal DPCM, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Dette ordinanze hanno una durata massima di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno alla data in cui termina

l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio sulla cui base sono adottate. È anche prevista la possibilità di adottare per specifiche parti del territorio regionale l'esenzione dell'applicazione delle misure più restrittive, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate ed in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico. È anche prevista la pubblicazione dei dati sulla cui base è stata già adottata, a legislazione vigente (e quindi senza obbligo di pubblicazione) l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020.

La norma ha natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

Comma 1

Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- a) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presenta economie per il minor ricorso agli interventi inerenti le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo stagionali;
- b) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo liquidità per pagamenti debiti certi, liquidi ed esigibili EELL, Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, che presenta le necessarie disponibilità;
- d) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presentano le necessarie disponibilità per il minor ricorso a interventi di integrazione salariale;
- e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
- f) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate sulle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da destinare all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
- g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle economie delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, destinate alle pensioni anticipate per i lavoratori impegnati in attività usuranti, accertate sulla base delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio finalizzata allo svolgimento dell'apposita Conferenza dei servizi;
- h) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29

novembre 2004, n.282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, che presenta le necessarie disponibilità;

i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11.

Comma 2. Si prevede che, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto.

Con riferimento agli effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento, ulteriori rispetto a quanto già disposto con il precedente decreto legge n. 137 del 2020 e in relazione al minor utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto. Resta fermo il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all'emergenza covid. Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso, già rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL con il Decreto legge n. 137 del 2020, è ulteriormente rivista al 10,8% del PIL per l'anno in corso, in coerenza con quanto approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni in sede di NadeF 2020 e della relativa Relazione al Parlamento.

Comma 3. Si prevede che, data l'urgenza delle misure previste, le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 4. Si prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.